



CONTRATTO PROVVIGIONI COMMERCIALI

Tra

La società **MIRAI BAY SRL**, con sede in Milano, Via Mecenate n. 84/8, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P.IVA 10207930966, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Sig. Lorenzo Ferrari, nato a Bergamo il 08/01/1990, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito anche denominata “**Committente**”

e

il/la Sig/Sig.ra. _____, nato/a a _____ (___)

il __/__/____, C.F. _____, P.IVA _____,

OPPURE

la società _____, con sede in _____,

via _____ n. _____, iscritta al registro delle imprese di _____,

codice fiscale e P.Iva: _____ in persona del legale rappresentante *p.t.*
_____ di seguito anche denominato “**Prestatore**”.

di seguito denominate congiuntamente come “**Parti**”;

Premesso che

- la Società Committente è un’agenzia di comunicazione che opera nel territorio internazionale ed è interessata ad espandere il proprio Business tramite segnalazioni;
- il Prestatore è un professionista specializzato in: _____
_____.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Nessuna modifica al presente contratto potrà essere effettuata se non previo accordo scritto tra le Parti.



Il presente contratto, sostituendo ogni precedente accordo intercorso tra le Parti, costituisce l'intero Accordo tra le stesse in merito all'oggetto infra descritto.

Consenso e oggetto

La Società MIRAI BAY SRL conferisce al Prestatore, che accetta, l'incarico di svolgere, in via autonoma e senza vincolo di subordinazione, l'attività di consulenza commerciale relativa alla segnalazione e/o procacciamento di nuovi clienti, nel solo ed esclusivo interesse della società committente.

Corrispettivo

Le parti espressamente convengono che, a fronte dell'opera prestata dal Prestatore, il medesimo avrà diritto ad un corrispettivo così determinato:

Opzione 1: COMPENSO IN PERCENTUALE (per un massimo di 12 mesi)

- Fee Mensile: 10% su contratto firmato in autonomia + servizi extra MP venduti (al netto dell'adv di 300 Euro/mese per ogni mese pagato)

- Fee Mensile: 5% su contratto firmato da appuntamento fissato con nostro consulente + servizi MP extra venduti (al netto dell'adv di 300 Euro/mese per ogni mese pagato)

Esempio: contratto chiuso di 970/mese la percentuale sarà calcolata sulla rata netta di 670/mese.

Opzione 2 : COMPENSO UNA TANTUM

- Fee una tantum: 400€ a contratto firmato in autonomia. + 10% su servizi extra MP venduti

- Fee una tantum: 200€ a contratto firmato da appuntamento fissato con nostro consulente + 5% su servizi extra MP venduti

Esempio: contratto chiuso di 970/mese + MP da 2400 Euro verrà riconosciuta una provvigione di 640 Euro/una tantum o di 320 Euro/una tantum.

Il corrispettivo così determinato dovrà essere erogato dal Committente dopo il pagamento da parte del cliente e previa emissione della fattura da parte del Prestatore come verrà definito nell'allegato: "prospetto commissioni" siglato contestualmente alla firma del contratto servizio Mirai Prime venduto.

Il pagamento da parte del Committente nei confronti del Prestatore seguirà il timing di pagamento del cliente previsto dal singolo contratto.

Eventuali spese sostenute dal Prestatore per l'espletamento dell'incarico saranno a suo esclusivo carico.



Durata e recesso

Il presente contratto ha una durata di 1 anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Le parti, entro tre mesi dalla scadenza del termine, potranno convenire di prorogare per uguale periodo il presente contratto mediante comunicazione trasmessa all'altra parte, con raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC. Non è previsto il rinnovo automatico e/o proroga tacita del contratto.

Durante il periodo di vigenza del presente contratto, le parti concordano la facoltà di recedere dal rapporto. Il recesso dovrà essere esercitato con raccomandata a.r. ovvero mediante PEC al domicilio e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'altra parte, ed avrà effetto a far data dal quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.

Esclusiva di zona

Il prestatore avrà come zona di lavoro esclusiva il territorio di: _____
_____.

Obblighi di riservatezza

Le parti si impegnano a mantenere riservata ogni notizia avente carattere di riservatezza delle quali dovessero venire in possesso, salvo l'ottemperanza a norme dell'ordinamento che ne autorizzino o ne impongano la rivelazione.

Divieto di concorrenza

Il Committente si obbliga ad astenersi, fintanto che il presente contratto sarà in vigore e comunque per un periodo di almeno 3 anni dalla data di risoluzione del presente contratto, dal contattare o precedere all'operatività di progetti con clienti e/o società precedentemente messe in contatto tramite il lavoro esercitato dal Proponente, o a farlo esclusivamente attraverso il Proponente anche successivamente alla scadenza del presente accordo.

Garanzie

Il Prestatore dichiara e garantisce di svolgere la propria attività in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo, né di orario nei confronti del Committente, così come convenuto fra le Parti.



Il Prestatore si obbliga ad eseguire quanto pattuito dal presente contratto, nel rispetto dei criteri di riservatezza sull'operato e delle informazioni di cui entrerà in possesso.

Il Committente, si obbliga a collaborare fattivamente con il Prestatore fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico conferito.

Risoluzione

Fatto salvo ogni altro diritto previsto dalla legge, ciascuna delle parti avrà facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, in caso di inadempimento dell'altra parte.

La relativa comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno ed avrà effetto alla data del ricevimento della stessa dalla parte cui è destinata.

Trattamento dei Dati

La Committente si impegna a trattare i dati personali forniti dal Proponente, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy") e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR - Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679).

Foro competente

Il presente Accordo è interamente sottoposto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'inadempimento, applicazione, cessazione, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente Accordo, le Parti dichiarano di eleggere quale Foro esclusivamente competente il Foro di Milano.

Disposizioni Generali

In nessun caso il mancato o ritardato esercizio di diritti o facoltà di cui al presente Accordo potrà essere interpretato quale rinuncia, né potrà precludere un successivo esercizio degli stessi o l'esercizio di ogni altro diritto o facoltà accordato dal presente accordo o dalla legge applicabile.

In caso di nullità ovvero di invalidità delle prescrizioni quivi contenute, ovvero di parte di esse queste dovranno ritenersi modificate nella misura strettamente necessaria per renderle valide, in coerenza con il loro tenore originario. Nel caso tale operazione non fosse possibile, le parti rinegozieranno in buona fede la pattuizione invalida, in modo da preservarne l'originaria funzione.

Il presente Accordo è stato firmato dalle Parti in due esemplari, uno per ciascuna Parte e ciascuna copia costituisce un originale.



Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

Firma Prestatore: _____

MIRAI BAY SRL

Via Mecenate 84/8 - 20138 Milano
info@mirai-bay.com
P.IVA: 10207930966

MIRAI BAY S.R.L.

P.IVA: 10207930966 - Cap. Soc. 10.000,00€ i.v.
+39 02 36516003 - info@mirai-bay.com - www.mirai-bay.com
ITALY: via Mecenate, 84/8 - 20138, Milano
USA: 355 West 46th Street - New York, NY 10036